

Soggetti Beneficiari

- Le Comunità Energetiche Rinnovabili (il cui decreto legislativo costitutivo è il D.lgs. 199/2021) rientrano tra i beneficiari ammissibili nel caso in cui il codice ATECO prevalente sia ammesso. E' inoltre possibile richiedere un contributo anche sul codice ATECO secondario, come ad esempio il codice ATECO 35.12 relativo alla "Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Requisiti dell'Unità Operativa

- Le CER non beneficiano di deroghe specifiche relative all'unità operativa e devono sottostare alle condizioni generali previste dal bando.
- L'unità operativa a cui si riferisce l'iniziativa deve essere attiva sul territorio provinciale e deve essere regolarmente registrata presso il Registro delle imprese.
- Devono essere rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Nel caso in cui l'unità operativa non sia di proprietà, il soggetto beneficiario deve stipulare un contratto idoneo per il suo utilizzo, come locazione, leasing, comodato o affitto d'azienda.
- Tali contratti per l'unità operativa non di proprietà devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata.
- Lo spazio di lavoro condiviso di tipo "coworking" non viene considerato come un'unità operativa ammissibile.
- L'unità operativa agevolata deve essere mantenuta attiva sul territorio provinciale per un periodo minimo di 5 anni consecutivi decorrenti dalla data di completamento dell'iniziativa.
- Per le grandi imprese, l'obbligo di mantenimento dell'unità operativa attiva sul territorio è esteso a 10 anni consecutivi.

Caratteristiche dell'Intervento (Sottomisura C8) e Impianti su Superfici di Terzi

- L'agevolazione finanzia le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici, i quali possono essere eventualmente combinati con sistemi di accumulo.
- La misura ammette anche le sole installazioni di nuovi sistemi di accumulo, a patto che vengano collegati a un impianto fotovoltaico già esistente.

- L'energia prodotta deve essere autoconsumata, ma è espressamente consentita la cessione alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili.
- L'installazione degli impianti fotovoltaici è ammissibile anche su superfici che non sono di proprietà del beneficiario o che non sono ricomprese nella sua unità operativa.
- Per l'installazione su queste superfici esterne, deve essere dimostrata la disponibilità giuridica della superficie tramite un diritto di superficie costituito con atto notarile, oppure tramite un diritto di utilizzo espressamente previsto in un contratto di locazione, comodato o leasing.
- L'impianto fotovoltaico, anche se installato su superfici di terzi, deve in ogni caso essere a servizio di un'unità operativa che rispetti rigorosamente tutti i requisiti generali sopra elencati.

Limiti di Spesa e Massimali Ammissibili

- L'iniziativa presentata deve avere un importo di spesa ammissibile strettamente maggiore di 200.000,00 euro.
- Il limite massimo di spesa ammissibile per la singola iniziativa è fissato a 1.000.000,00 di euro.
- Per l'impianto fotovoltaico, la spesa massima riconosciuta è calcolata moltiplicando 950 euro/kW per la potenza di picco dell'impianto.
- Per il sistema di accumulo, il limite massimo di spesa ammissibile è fissato a 600 euro/kWh.
- Le spese tecniche collegate all'intervento (quali progettazione, direzione lavori, ecc.) sono riconosciute fino a un limite massimo dell'8% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

Entità del Contributo

- L'incentivo viene concesso con una misura base pari al 25% delle spese ritenute ammissibili.
- La percentuale di incentivazione viene aumentata del 10% qualora il beneficiario sia una piccola impresa.
- La percentuale di incentivazione viene aumentata del 5% qualora il beneficiario sia una media impresa.

Tempistiche, Procedure e Avvio Lavori

- Le domande per gli impianti fotovoltaici sono esaminate dal soggetto istruttore tramite procedura valutativa[cite: 1, 2].
- I lavori dell'iniziativa possono essere iniziati anche precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché l'avvio avvenga successivamente alla data di apertura dei termini di presentazione previsti.
- Le spese relative all'iniziativa devono, in ogni caso, essere sostenute solo in data successiva alla presentazione della domanda di incentivo.
- Le disposizioni di modifica per questa sottomisura (come la possibilità di installazione su superfici di terzi e la riduzione del massimale per l'accumulo a 600 euro/kWh) trovano applicazione per tutte le domande che verranno presentate a partire dal 14 settembre 2026.